



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 01/09/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1504

Cont. n. 377/15/FR. C.T.P. S.P.A. e S.T.P. S.P.A. c/Regione Puglia. Tar Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

il C.T.P. S.p.A. e la S.T.P. di T. d'O. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in data 12.05.2015, notificavano alla Regione Puglia ricorso:

- per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo gravante sull'amministrazione regionale di garantire le risorse aggiuntive previste dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007, oggi confluite nel Fondo Nazionale trasporti ex art. 16 bis D.L. 95/2012, agli enti locali e per essi alle imprese di trasporto pubblico locale, negli anni dal 2008 al 2012;

- per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle note prot. n. 10546 del 15.12.2014 della CTP S.p.A. e n. 11556 del 17.12.2004 della STP di T. d'O.;

- per l'effetto, per sentir pronunciare la condanna ex art. 34 c.p.a., dell'amministrazione regionale all'esatto adempimento dell'obbligo previsto dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007, oggi contenuto nell'art. 16 bis D.L. 95/2012, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti di spesa;

in subordine, per la condanna al risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo derivante dall'inadempimento del sopra citato obbligo.

l'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, della Regione Puglia, con nota prot. AOO\_078/1605 del 14.05.2015, manifestava l'opportunità di costituirsi in giudizio per il contenzioso di cui all'oggetto, chiedendo il rigetto del predetto ricorso, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;

pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 12.06.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 23.021,11 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 66.202.633,00

SETTORE DI SPESA: AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ E QUALITÀ URBANA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, in corso di registrazione, pari ad € 23.021,11 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 18.144,00 per compensi professionali, € 725,76 per CPA ed € 4.151,34 per IVA) sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. (La fase studio e la fase istruttoria non vengono computate in virtù di accordo intervenuto con il Prof. Avv. Trisorio Liuzzi, officiato della difesa della Regione Puglia in questione analoga dinanzi al Collegio Arbitrale). L'acconto da corrispondere al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.906,33 comprensivo di IVA e CAP. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari per il contenzioso di cui all'oggetto;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione il Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

